Allegato I

Malattie soggette a denuncia obbligatoria ai sensi della direttiva 82/894/CEE, e successive modifiche:

Afta epizootica

Peste bovina

Pleuropolmonite contagiosa dei bovini

Febbre catarrale degli ovini

Malattia vescicolosa dei suini

Peste suina classica

Peste suina africana

Encefalomielite suina da enterovirus (malattia di Teschen)

Influenza aviaria (peste aviaria)

Malattia di Newcastle

Peste equina africana

Stomatite vescicolosa

Peste dei piccoli ruminanti

Febbre della Valle del Rift

Dermatite nodulare contagiosa

Vaiolo degli ovicaprini

Necrosi ematopoietica infettiva

Encefalopatia spongiforme bovina.

Allegato II

A. Laboratorio nazionale di riferimento

CESME presso IZS Abruzzo e Molise Via Campo Boario I-64100 Teramo Tel. (39) 0861 33 22 16 Fax (39) 0861 33 22 51

E-mail: Cesme@IZS.it.

B. Funzioni del laboratorio nazionale per la febbre catarrale degli ovini

Il laboratorio nazionale per malattiaè competenti per il coordinamento delle norme e deimetodi diagnostici definiti in ciascun laboratorio diagnostico dello Stato membro, per l'utilizzazione del reagenti e per la prova dei vaccini. A questo scopo esso:

- a) può fornire i reagenti diagnostici ai laboratori diagnostici che lo richiedono;
- b) controlla la qualità di tutti i reagenti diagnostici usatì nel territoprio nazionale;
- c) organizza periodicamente prove comparative;
- d) conserva isolati di virus della malattiaprovenienti da casi individuati nel territorio nazionale;
- e) garantisce la conferma dei risultati positivi ottenuti nei laboratori diagnostici regionali.

Allegato III

A. Laboratorio comunitario di riferimento per la febbre catarrale degli ovini

AFRC Institute for Animal Health Pirbright Laboratory Ash Road Pirbright Woking Surrey GU24 ONF United Kingdom Tel. (44-1483) 23 24 41 Fax (44-1483) 23 24 48 E-mail: philip-mellor@bbsrc.ac.uk.

B. Funzioni del laboratorio comunitario di riferimento per la febbre catarrale degli ovini

Il laboratorio comunitario di riferimento per la malattia ha le seguenti funzioni:

- 1) coordinare, in consultazione con la Commissione, i metodi di diagnosi della malattia negli Stati membri, in particolare mediante:
- a) la specificazione, la detenzione e il rilascio dei ceppi di virus della malattiaai fini delle prove sierologiche e della preparazione dell'antisiero;
- b) il rilascio dei sieri di riferimento e di altri reagenti di riferimento ai laboratori di riferimento nazionali ai fini della standardizzazione delle prove e dei reagenti utilizzati in ogni Stato membro;
- c) la creazione e la conservazione di una collezione di ceppi e di isolati del virus della febbre catarrale degli ovini;
- d) l'organizzazione periodica di prove comparative comunitarie delle procedure di diagnosi;
- e) la raccolta e la classificazione dei dati e delle informazioni concernenti i metodi di diagnosi utilizzati ed i risultati delle prove effettuate nella Comunità;
- f) la caratterizzazione degli isolati del virus della malattiamediante metodi più avanzati al fine di consentire una migliore comprensione della epizooziologia della febbre catarrale degli ovini;
- g) il controllo dell'evoluzione della situazione in tutto il mondo in materia di sorveglianza, di epizooziologia e di prevenzione della febbre catarrale degli ovini;
- 2) apportare un aiuto attivo all'individuazione dei focolai di malattianegli Stati membri mediante lo studio degli isolati del virus che gli vengono inviati per conferma della diagnosi, caratterizzazione e studi epizooziologici;
- 3) agevolare la formazione o il riciclaggio degli espertì in diagnosi di laboratorio in vista dell'armonizzazione delle tecniche diagnostiche in tutta la Comunità;
- 4) procedere a scambi di informazioni mutue e reciproche con il laboratorio mondiale della febbre catarrale degliovini designato dall'Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE), in particolare per quanto riguarda lo sviluppo della situazione mondiale in materia di febbre catarrale degli ovini.

Allegato IV

Criteri minimi applicabili ai piani di intervento

I piani di intervento devono prevedere almeno:

- 1) la creazione, a livello nazionale, di una cellula di crisi incaricata del coordinamento di tutte le misure di urgenza nello Stato membro;
- 2) un elenco dei centri locali di urgenza dotati di strutture adeguate per il coordinamento delle misure di controllo a livello locale;
- 3) informazioni dettagliate sul personale incaricato delle misure di urgenza, le sue qualifiche e le sue responsabilità;
- 4) la possibilità, per qualsiasi centro locale di urgenza, di contattare rapidamente persone/organizzazioni direttamente o indirettamente interessate da un'infestazione;
- 5) la disponibilità di attrezzature e materiale necessari per la corretta esecuzione delle misure di urgenza;
- 6) istruzioni precise sulle azioni da adottare, comprendenti rimezzi di distruzione delle carcasse, in caso di infezione o contagio sospetti o confermati;
- 7) programmi di formazione per aggiornare e sviluppare le conoscenze relative alle procedure sul terreno ed alle procedure amministrative;
- 8) per i laboratori di diagnosi, un servizio di esami post, mortem, le apparecchiature per gli esami sierologici, istologici, ecc., e l'aggiornamento delle tecniche di diagnosi rapida (a tale fine occorre adottare disposizioni sul trasporto rapido di campioni);
- 9) precisazioni relative al quantitativo di vaccini contro la malattia considerato necessario in caso di ripristino della vaccinazione di emergenza;
- 10) disposizioni regolamentari per la realizzazione dei piani di intervento.